

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
- la deliberazione di ARERA n. 443 del 31.10.2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo di riferimento 2018-2021;
- la deliberazione di ARERA n.397/2025/R/RIF del 05.08.2025, con la quale ARERA ha pubblicato l'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), che disciplina le tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026 - 2029;

Richiamato in particolare l'art.6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, specificando che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Visti i commi da 641 a 668 del citato articolo, concernenti la disciplina della Tassa sui rifiuti TARI, come modificati dall'art. 2 del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 e in particolare:

- il comma 641, ai sensi del quale il presupposto impositivo della Tassa Rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute in via esclusiva;
- il comma 642, che prevede che la Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti;
- il comma 662, ai sensi del quale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, i Comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della Tari, in base alla tariffa giornaliera;
- il comma 663, che prevede che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno e maggiorata di una percentuale non superiore al 100 per cento;

Visto altresì l'art.3, comma 5-quinques della Legge 228/2021 che prevede i Comuni, che a decorrere dall'anno 2022 - in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno: nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Richiamate:

- la Delibera 443/2019/R/RIF del 31.10.2019 e s.m.i. con la quale ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti MTR;

- la Delibera 386/2023/R/RIF del 03.08.2023 mediante la quale l'Autorità intende garantire una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti urbani attraverso l'istituzione di sistemi di perequazione che consentano di equilibrare i costi e i benefici tra i diversi soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti urbani;
- la Delibera 133/2025/R/RIF del 01.04.2025 per l'avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus Sociale Rifiuti";
- la Delibera 176/2025/R/RIF del 15.07.2025 con cui ARERA conferma le disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti;
- la Delibera 355/2025/R/RIF del 29.07.2025 mediante la quale l'Autorità ha emanato le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate;
- la Delibera 397/2025/R/RIF del 05.08.2025, con la quale ARERA ha pubblicato l'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), che disciplina le tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029; ne consegue che negli anni dal 2026 al 2029 saranno applicate tariffe determinate con nuova metodologia, sulla base di un piano economico finanziario di durata quadriennale redatto ai sensi del MTR-3;

Visti gli schemi dei Piani Economici Finanziari (PEF) relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2026 - 2029, predisposti ai sensi delle citate deliberazioni ARERA, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dall'Ente, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti e svolte direttamente dagli stessi;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario (PEF) è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare:

- la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal Legale Rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Atteso che, secondo quanto previsto dalle predette deliberazioni ARERA, al fine di validare il PEF di cui trattasi ed al contempo addivenire alla corretta verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni necessarie, è stata condotta la validazione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2026-2029, come si evince dalla documentazione depositata al protocollo dell'Ente in data 27.07.2026 n. 3955/26, lett. validazione Pef;

Ritenuto, per quanto fin qui esposto, di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026 - 2029 e relativi allegati, acclusi al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, quale necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Preso atto dei pareri formulati dal competente Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n._____, astenuti _____ e contrari _____, espressi nelle forme di legge per alzata di mano da n._____ consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1 . di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di approvare** il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026 - 2029 e relativi allegati, acclusi al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, quale necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

3. **di dare atto** che, in conformità al Piano Economico Finanziario in parola, con successivo provvedimento il Consiglio Comunale determinerà ed approverà le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2026;
4. **di dare atto che**, entro trenta giorni dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il PEF unitamente a tutti gli allegati, saranno inviati ad ARERA per l'approvazione definitiva;
5. **di dare atto** dei pareri espressi in premessa ai sensi dell'art.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. **di dare atto**, altresì, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
7. **di demandare** all'Ufficio Segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;
8. **di provvedere** alla trasmissione della presente Deliberazione, per gli adempimenti conseguenti, agli uffici competenti.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n._____, astenuti _____ e contrari _____, espressi nelle forme di legge per alzata di mano da n._____ consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.